



COMUNE DI FRONT

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana



ORD. N. 6/2020

Oggetto: Sospensione mercato settimanale del mercoledì.

IL SINDACO

Vista la Legge n.400 del 24/08/1988;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 e del 1/03/2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23/02/2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti gli ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti, a carattere restrittivo ampiamente noti;

Considerata la gravità dell'evento, in atto e/o previsto, che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità;

Considerato altresì che si stanno verificando delle situazioni di aumento di casi positivi nel territorio comunale di Front ovvero casi di quarantena;

Stante il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia Covid19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi a livello nazionale, regionale e locale;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Codid19, per cui si devono adottare tutte le misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Ritenuto che la salvaguardia della salute pubblica, nell'interesse della popolazione stessa, debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio;

Rilevato che l'area mercatale di P.za IV Novembre non dà garanzie per potersi svolgere un'assembramento banchi/clienti in tutta sicurezza, data l'esigua superficie; pertanto metterebbe le persone ad una distanza non corretta;

Visto l'art.50/comma 5 e l'art.54/comma 2 del D.Lvo n.267/2000;

Dato atto che è essenziale e doveroso garantire l'igiene pubblica – altresì pure la sicurezza urbana ed extra-urbana – quali fondamentali diritti degli individui e nell'interesse della collettività, prevenendo – per quanto più sia possibile – fenomeni e situazioni pericolose e dannose alle persone, agli animali ed alle cose;

Ritenuto che per quanto sopra espresso sono ravvisabili le condizioni di "URGENZA ed INDIFFERIBILITA'", e pertanto di dover adottare i necessari provvedimenti, ricadenti all'interno del territorio del Comune di Front al fine di prevenire qualsiasi problema di carattere igienico-sanitario e di tutela della salute pubblica.

Visto lo statuto comunale vigente;

ORDINA

Per i motivi in premessa

LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

A far data dal 25/03/2020 al 3/04/2020, salvo proroghe ovvero eventuale revoca per cessati motivi ostativi

AVVISA CHE

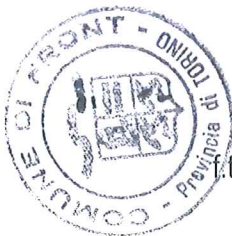
La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, e copia all'Albo Pretorio cartaceo, e ne sarà data diffusione sul sito istituzionale del Comune ovvero a mezzo manifesti.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza venga inviata alla Prefettura – U.T.G. di Torino, alla Regione Piemonte, al Servizio Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana ed alla Stazione Carabinieri di Barbania, competente per territorio.

Che vengano tempestivamente avvisati gli operatori titolari di posteggio fisso.

Addì 24/03/2020



IL SINDACO

to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7, tel.0119251510
orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00 SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L.Moreno POMARO

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.650 del codice penale
